

r.g.1285/2010
(+4981/2010 e 798/2012)



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in
composizione monocratica, dott. Mario Fucito, ha pronunciato la
seguinte

ordinanza

nella causa iscritta al n. 1285/2010, riunente r.g. 4981/2010 e
798/2012 R.Gen.Aff.Cont., decisa con sentenza non definitiva ai
sensi dell'art. 279 c.p.c. del 14 maggio 2018

tra



in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Biagio Riccio;

- ATTORE nel giudizio 1285/2010, CONVENUTO nel giudizio
798/2012 -

contro



in persona del
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Liguori, come da costituzione in
sostituzione del 12.04.2017;



- CONVENUTA nel giudizio 1285/2010, OPPOSTA nel giudizio
4981/2010, ATTORE nel giudizio 798/2012 -

nonché

FIN. ATT. s.r.l. e [REDACTED] rapp.ti e difesi dall'avv.
Riccio;

- TERZI CHIAMATI IN GARANZIA E OPPONENTI nel solo
giudizio 4981/2010-

- richiamata la predetta sentenza là dove si osservava, circa i
rapporti di mutuo dedotti che

“Deve segnalarsi in argomento la recente pronuncia di Cass. 24699/2017, la quale in riferimento alla validità del mutuo di scopo, e alla rilevanza dello stesso, introducendo un distinguo rispetto a precedenti pronunce dove invece di tendeva a ritenere irrilevante lo scopo dell'erogazione del mutuo, ha evidenziato che là dove lo scopo di cui al mutuo non sia rispettato, senza che l'ulteriore scopo sia esteriorizzato, e che ciò avvenga in presenza di un obbligo del mutuatario verso il mutuante per realizzare un interesse del mutuante stesso si può discorrere della nullità del mutuo per mancanza di causa in concreto perché lo scopo convenzionalmente esteriorizzato non è invero voluto e l'intera operazione soccorre a realizzare un interesse del mutuante in corrispondenza di un obbligo del mutuatario.

Nel caso di specie, parte attrice, nonché le parti opponenti, deducono che le somme di cui a finanziamento, per le quali vi fu il rilascio di cambiali agrarie, avallate [REDACTED] andarono a copertura di esposizioni debitorie pregresse di tipo ripianatorio e non di finanziamento, per cui l'istituto mutuante avrebbe voluto raggiungere con l'utilizzo delle cambiali agrarie uno scopo diverso, e coincidente con proprio interesse corrispondente ad obbligo



del mutuatario distinto da quello di cui al mutuo di scopo, che sarebbe dovuto servire.

*Ebbene, il fatto predetto, anche alla luce del citato arresto giurisprudenziale, si ritiene debba essere oggetto di separato accertamento peritale, essendo oggetto di tempestiva deduzione specifica da parte della correntista, oltre che motivo di impugnazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo nel connesso giudizio **r.g. 4981/2010** da parte dell'avallante e del fideiussore, soggetti ingiunti nel cennato giudizio*

Ne consegue che in riferimento al giudizio 1285/2010 deve pronunciarsi sentenza non definitiva sulla domanda relativa all'accertamento dei saldi di conto corrente e alle domande riconvenzionali ivi recate, con condanna dell'istituto di credito deve accertarsi il credito a favore del correntista per euro 490.053,40.

Mentre, sulla nullità del mutuo per assenza dello scopo nei termini sopra specificati, e ciò anche con riguardo al giudizio 4981/2010 là dove la questione è posta in identico modo, e dalla cui soluzione dipende la permanenza del decreto ingiuntivo ivi opposto, oltre che eventualmente alla validità connessa delle cambiali agrarie e dell'efficacia del rapporto fideiussorio, è necessario procedere ad accertamento peritale perché il c.t.u. dica "se gli accrediti di cui ai due finanziamenti del 22.09.2008 come individuati in atti, sia nel giudizio 1285/2010, quanto nel giudizio 4981/2010 siano stati utilizzati per la funzione di finanziamento della società richiedente, ovvero per ripianare passività pregresse. In tal senso il c.t.u. dovrà verificare se le somme attinte a mutuo sono servite, eventualmente anche solo in parte, per ripristinare provviste nel caso di incaglio del credito autoliquidante connesso, ovvero rientrare da scoperti anomali secondo l'andamento ordinario del rapporto bancario" “;

- ritenuto di dover conferire incarico c.t.u. per la verifica di cui al punto che precede, come ivi riportato, confermando all'uopo la dott.ssa Rosanna Civale;

p.t.m.



- fissa udienza al 12 giugno 2018, ore 11.00 per il giuramento
c.t.u. e manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti e al
c.t.u. dott.ssa Rossana Civale

In Nocera Inferiore, il 14 maggio 2018.

Dott. Mario Fucito

